

REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Articolo 1. Ambito soggettivo di applicazione

I membri dell'ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese, i rappresentanti nominati dal GAL nelle commissioni tecniche GAL-AVEPA, il personale dipendente, i consulenti e gli esperti esterni del GAL medesimo, si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto tra i loro interessi e quelli del GAL, segnalando preventivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Articolo 2. Incompatibilità

Il direttore del GAL Alto Bellunese non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL, selezionato nell'ambito della misura 19 intitolata: "Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)", del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015.

Il personale dipendente del GAL Alto Bellunese non può assumere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto e/o appalti finanziati dal programma di sviluppo locale del GAL stesso, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 3. Conflitto di interessi

Sussiste situazione di conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di una delle persone di cui all'articolo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario.

In particolare, ai sensi del presente regolamento interno, sussiste situazione di conflitto di interessi quando una delle persone di cui all'articolo 1 partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sulla persona interessata, sul coniuge o sui parenti entro il secondo grado, ovvero sulle imprese o società da essi controllate.

Articolo 4. Atti che potrebbero costituire un conflitto d'interessi e procedura di risoluzione

Ferma restando la qualifica di attività illegale ai sensi del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 dell'Unione europea, l'atto che potrebbe essere interessato da un conflitto d'interessi può assumere, tra le altre, una delle forme seguenti:

- a) la concessione a sé o ad altri di vantaggi indebiti diretti o indiretti;
- b) il rifiuto di concedere a un beneficiario diritti o vantaggi che può far valere;
- c) l'esecuzione di atti indebiti o abusivi o l'omissione di atti necessari.

Altri atti che potrebbero essere interessati da un conflitto d'interessi sono quelli che potrebbero impedire a una persona di svolgere in modo imparziale e obiettivo le sue funzioni, a esempio, ma non esclusivamente, la partecipazione a un comitato di valutazione nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione, qualora la persona possa trarre vantaggi diretti o indiretti dal risultato della procedura in questione.

In caso di conflitto di interessi, l'Ufficio di Presidenza del GAL adotta gli opportuni provvedimenti per evitare ogni indebita influenza della persona interessata sulla procedura in questione.

Articolo 5. Dichiarazione degli interessati

A pena di decadenza, all'atto di assunzione degli incarichi di cui all'articolo 1, i titolari dichiarano all'Ufficio di Presidenza che non esistono situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2.

A pena di decadenza, i consulenti e gli esperti esterni del GAL dichiarano all'Ufficio di Presidenza di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi al momento della nomina e di impegnarsi a informare lo stesso Ufficio di Presidenza dell'eventuale insorgenza di un conflitto d'interessi nel corso dello svolgimento delle prestazioni di servizi.

Articolo 6. Obblighi nel caso di conflitti di interesse

Laddove esista un rischio di conflitto di interessi, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa l'Ufficio di Presidenza, che conferma per iscritto l'esistenza di un conflitto d'interessi.

Qualora l'Ufficio di Presidenza accerti l'esistenza di un conflitto d'interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia.

Articolo 7. Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui all'articolo 5 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione del presente atto da parte dell'Assemblea dei Soci del GAL Alto Bellunese.

